

Rep. n. 82/2022

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA E IL COMUNE DI BUDRIO PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI BUDRIO

L'anno 2022 (duemilaventidue), addì 11 (undici) del mese di gennaio con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

l'Unione di Comuni Terre di Pianura, costituita con atto Rep. N. 6563 del 28.01.2010 rappresentata dal Presidente pro-tempore Monia Giovannini, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in forza di delibera consiliare n. 28/2021 esecutiva ai sensi di legge;

E

il **Comune di Budrio**, rappresentato dal Sindaco Maurizio Mazzanti, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in forza di delibera consiliare n. 112/2021 esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno costituito, conformemente all'art. 32 D.lgs. n. 267/00, un'Unione di Comuni, denominata Unione di Comuni Terre di Pianura, approvando contestualmente l'Atto costitutivo e lo Statuto;
- l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Terre di Pianura è stato sottoscritto in data 28 gennaio 2010 e gli organi dell'Unione si sono regolarmente insediati ai sensi di legge e dello Statuto;
- entrambi gli Enti possono stipulare convenzioni, ai sensi dell'art. 30 D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 30, comma 4, D.lgs. n. 267/2000 prevede che *"Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti"*;

- l'art. 6 dello Statuto, tra le funzioni che i Comuni possono attribuire all'Unione individua quella relativa alla gestione delle entrate tributarie, tariffarie e servizi fiscali;
- l'art. 6 dello Statuto dell'Unione inoltre, al comma 3, prevede che l'attribuzione delle competenze all'Unione si perfezioni con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere quanto espressamente riportato nell'art. 30 del Tuel:
 - i fini, specificando il contenuto della funzione o del servizio conferito;
 - la durata;
 - le forme di consultazione degli enti contraenti;
 - i loro rapporti finanziari;
 - i reciproci obblighi e garanzie, con l'indicazione degli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali e la modalità di recesso.
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 26/06/2018, il Comune di Budrio ha assunto la gestione diretta delle funzioni relative alle entrate tributarie e di alcune entrate patrimoniali con decorrenza dal 01/01/2019, revocando di fatto le funzioni conferite all'Unione Terre di Pianura e, con Deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni Terre di Pianura n. 11 del 25/07/2018, è stata recepita la revoca da parte del Comune di Budrio;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 44/2019 il Comune di Budrio ha approvato la Convenzione tra l'Unione Terre di Pianura e il Comune di Budrio per il conferimento delle funzioni e dei compiti di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali;
- con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 9/2019 l'Unione Terre di Pianura ha approvato la Convenzione tra l'Unione Terre di Pianura e il Comune di Budrio per il conferimento delle funzioni e dei compiti di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali;
- con Delibera del Consiglio comunale n. 75/2020 il Comune di Budrio ha espresso la volontà di recedere dall'Unione dei Comuni di Terre di Pianura dal 01/01/2021, ma di restare convenzionato per l'anno 2021 con una serie di convenzioni, fra cui anche quella relativa alla riscossione crediti;
- con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 27/2020 l'Unione dei Comuni Terre di Pianura ha preso atto della volontà del Comune di Budrio di recedere dall'Unione dal 01/01/2021, ma di restare convenzionato per l'anno 2021 con una serie di convenzioni, fra cui anche quella relativa alla riscossione crediti;
- con Delibera del Consiglio comunale n. 71/2021 il Comune di Budrio, a seguito di preventivi proposti dall'Unione dei Comuni di Terre di Pianura, ritenuti congrui, ha espresso la volontà di aderire al convenzionamento con l'Unione dei Comuni di Terre di Pianura in merito a una serie di servizi fra cui anche quello di Riscossione Coattiva

**TUTTO CIO' PREMESSO, TRA GLI ENTI SOPRA RAPPRESENTATI,
SI
CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1
Oggetto della convenzione**

La presente convenzione disciplina l'affidamento delle funzioni e dei compiti della riscossione coattiva in relazione ai crediti già oggetto di trasferimento delle medesime funzioni ed attualmente in fase di riscossione per opera dell'Unione, che pertanto deve essere proseguita. La titolarità della predetta funzione in capo all'Unione ha valenza anche in ogni rapporto con i terzi, privati, enti ed organismi.

**Art. 2
Finalità, funzioni trasferite ed ambiti d'intervento**

L'affidamento della funzione di cui all'art. 1 è finalizzato a contenere il fenomeno della morosità attraverso una più efficace politica delle entrate, mirante soprattutto ad accelerare e garantire il recupero dei crediti insoluti, allo scopo di perseguire:

- la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- il consolidamento delle risorse proprie ed il recupero di liquidità;
- l'uniformità di criteri ed interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- l'equità e la tutela dei cittadini che, diversamente, pagano regolarmente il dovuto.

Le attribuzioni affidate all'Unione attraverso la presente convenzione concernono tutte le attività successive all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per il recupero dei crediti del Comune di Budrio, già effettuata, quale atto propedeutico alle successive fasi della riscossione coattiva, quali:

- a) azioni cautelari: fermo amministrativo, ipoteca immobiliare, sequestro;
- b) azioni esecutive: pignoramento mobiliare, immobiliare, presso terzi;
- c) su richiesta del Comune, cessione pro soluto dei crediti, ex art. 16 del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate, approvato con delibera Consiliare dell'Unione n. 18 del 27/07/2020;
- d) gestione delle rateizzazioni dei crediti dedotti nell'ingiunzione di pagamento, se e in quanto richieste, nei limiti e con le modalità di cui al Regolamento richiamato alla precedente lettera;
- e) versamento al Comune delle somme riscosse ai sensi dell'art. 13 del Regolamento richiamato alla lettera c);
- f) rendicontazione circa la gestione della riscossione ai sensi dell'art. 15 del Regolamento richiamato alla lettera c).

Art. 3

Svolgimento delle funzioni

Le funzioni e le attività di cui all'articolo precedente saranno svolte a cura dell'Ufficio Riscossioni Coattive dell'Unione e, in particolare, del relativo responsabile.

Art. 4

Decorrenza e modalità di attuazione della convenzione

L'affidamento all'Unione delle competenze, delle funzioni e delle attività di cui all'oggetto della presente convenzione avviene con decorrenza 01/01/2022, nei termini e nelle forme previsti ai precedenti articoli 2 e 3.

Il Comune di Budrio individua nel Responsabile del Settore Tributi pro tempore il referente interno che avrà il compito di coordinare le relazioni fra le esigenze dei servizi comunali e l'Ufficio Riscossioni Coattive dell'Unione.

Art. 5

Rapporti finanziari e riparto dei costi

I costi di gestione e funzionamento dell'Ufficio Riscossioni, derivanti dall'applicazione della presente convenzione, sono sostenuti dall'Unione con fondi trasferiti dal Comune di Budrio, gli stessi consistono nel rimborso delle spese postali e di personale sostenute dall'Unione per lo svolgimento delle attività necessarie rendicontate annualmente al Comune, sulla base dei criteri espressi, e condivisi, nella deliberazione del Consiglio Comunale di Budrio n. 71 del 29/07/2021.

Per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 la stima previsionale dell'importo che il Comune di Budrio dovrà stanziare è di € 10.000,00 per ciascun anno, calcolata imputando il 15% delle spese di personale relative all'Ufficio Riscossioni Coattive e € 3.000,00 di spese postali.

Per l'anno 2024 l'importo stimato è di € 5.000,00 calcolato imputando il 7% di spesa del personale e € 1.500,00 di spese postali.

L'importo reale da versare sarà quello effettivamente sostenuto e rendicontato dall'Unione al Comune.

Art. 6

Forme di consultazione

L'Unione e il Comune possono attivare forme di monitoraggio del Servizio di Riscossione Coattiva tramite resoconto trimestrale delle attività svolte dall'Ufficio Riscossioni o nelle modalità e forme eventualmente individuate e concordate tra gli Uffici coinvolti.

Art. 7

Impegni reciproci e garanzie

Il Comune di Budrio si impegna a mettere a disposizione all'Ufficio Riscossioni Coattive tutte le informazioni e le documentazioni necessarie allo svolgimento delle attività descritte.

L'Ufficio Riscossioni Coattive si impegna, oltre alle attività previste all'art. 2, a comunicare al Comune le quote ritenute definitivamente inesigibili; una volta verificata ed accertata l'inesigibilità delle quote, il Comune, con provvedimento del Responsabile del Settore competente, provvederà al discarico formale delle quote inesigibili.

Come riportato nella Delibera di Consiglio Comunale n. 71/2021 possono essere previste delle quote aggiuntive, da concordare preventivamente, al fine di coprire costi straordinari, non prevedibili e non collegabili all'attività ordinaria, o necessarie per garantire il funzionamento dell'ufficio (es. spese legali non rientranti nella gestione ordinaria, spese per potenziamento servizi quali software, oneri straordinari di rilievo per compensi commissari esterni ecc).

Eventuali altre entrate spettanti al Comune di Budrio (rimborsi spese, diritti di segreteria, ecc) saranno versate dall'Unione al Comune.

Per consentire il normale funzionamento dell'ufficio convenzionato, il Comune di Budrio potrà valutare se mettere a disposizione i propri spazi assunzionali procedendo con eventuale comando del personale.

L'Unione sarà l'ente "capofila" e il responsabile nominato da questa svolgerà la funzione di responsabile anche per il Comune di Budrio.

Qualora si verificassero problemi o qualora l'Unione adotti scelte che possano influire, direttamente o indirettamente, in modo sostanziale sulle modalità gestionali/organizzative dell'ufficio, oggetto di convenzione, se ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune.

Gli obiettivi del servizio affidato saranno individuati dalla Giunta dell'Unione previo coinvolgimento del Comune di Budrio

Art. 8

Durata e recesso del conferimento

La presente convenzione avrà durata triennale e potrà cessare anticipatamente ad intervenuto versamento al Comune di Budrio delle somme riscosse inerenti le posizioni creditorie oggetto della convenzione stessa, ovvero ad intervenuta loro cessione, ovvero a seguito sgravio delle posizioni inesigibili ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate dell'Unione dei Comuni di Terre di Pianura.

Il Comune di Budrio e l'Unione possono recedere dalla presente convenzione entro il mese di giugno di ogni anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, senza che ciò comporti l'addebito di penali o risarcimenti.

Art. 9

Protezione dei dati personali

L'Unione è titolare del trattamento dei dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, agendo con modalità conformi al Regolamento (Ue) 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. n. 196/2003.

Art. 10

Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria ed amichevole.

In caso di disaccordo, se non si addivenisse alla risoluzione, si potrà fare ricorso al foro competente di Bologna.

Art. 11

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 12

Registrazione

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegato al D.P.R. n. 131/86.

Letto approvato e sottoscritto

Per l'Unione dei Comuni Terre di Pianura
Il Presidente pro-tempore Monia Giovannini*

Per il Comune di Budrio
Il Sindaco Maurizio Mazzanti*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate e s.m.i., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.